

CONSIGLIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
I convocazione
15a Seduta

Estratto del Verbale della seduta pubblica del 27/09/2017

Presiede il Sindaco della Città Metropolitana **VIRGINIO MEROLA**

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti i Consiglieri:

MANCA DANIELE
SETA ERIKA()**
SANTONI ALESSANDRO
ERRANI FRANCESCO
GNUDI MASSIMO
LEMBI SIMONA
PERSIANO RAFFAELE
SANTI RAFFAELLA
TINTI FAUSTO

EVANGELISTI MARTA
MENGOLI LORENZO
RAINONE PAOLO ()**
FERRI MARIARAFFAELLA
LELLI LUCA
MONESI MARCO
RUSCIGNO DANIELE
SCALAMBRA ELISABETTA
VERONESI GIAMPIERO

Presenti n.17

(*) = assente

(**) = assente giustificato

Scrutatori: **MENGOLI LORENZO, FERRI MARIARAFFAELLA, PERSIANO RAFFAELE**
Partecipa il Segretario Generale **ROBERTO FINARDI**

omissis

DELIBERA N.48 - I.P. 2635/2017 - Tit./Fasc./Anno 7.1.5.2.0.0/1/2017

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA
U.O. SOCIETA'

Interporto Bologna S.p.A.: approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Servizi Real Estate S.r.l. in Interporto Bologna S.p.A. OGGETTO N.8 - I.P. 2635/2017 - Fascicolo 7.1.5.2.0.0/1/2017 IE
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA – U.O. SOCIETA':
Interporto Bologna Spa: approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Servizi Real Estate Srl in Interporto Bologna Spa.

DISCUSSIONE

SINDACO METROPOLITANO MEROLA

Consigliere delegato Veronesi.

CONSIGLIERE VERONESI:

Grazie, Sindaco. La Città Metropolitana di Bologna, non lo avevo detto prima ma lo sappiamo, è socia di Interporto con una quota del 17,56 per cento. Il Consiglio di Amministrazione di Interporto ha inviato la convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci per il 3 ottobre, che riguarda proprio l'approvazione di un progetto di fusione per incorporazione di Servizi Real Estate Srl in Interporto Bologna Spa.

Si tratta fondamentalmente di una proposta, che nel contesto del piano industriale della società e nel successivo piano industriale 2016-2018 era prevista una razionalizzazione delle proprie partecipazioni.

Sotto il profilo giuridico si configura tecnicamente come una fusione mediante incorporazione in Interporto di una società, appunto Real Estate, che ha un capitale sociale di 10 mila euro, è interamente posseduta da Interporto stessa, e che si occupa di tutti quei servizi tecnici che riguardano la costruzione degli edifici industriali. Siamo quindi di fronte, sulla base del 2505 del Codice Civile, a una fusione cosiddetta semplificata, il cui scopo è appunto quello di semplificare e rendere più efficiente e meno onerosa la catena di controllo societario, accorpendo in Interporto tutte quelle che sono le funzioni industriali, commerciali e amministrative che finora sono svolte da Real Estate.

Valutiamo quindi positivamente la proposta di fusione per incorporazione così come è stata prospettata, perché dà a nostro avviso un duplice effetto positivo; intanto quello di ridurre il portafoglio delle partecipazioni che sono detenute appunto dalla stessa società, e quindi anche questa razionalizzazione, e poi consente un'effettiva diminuzione di quelli che sono i costi amministrativi dovuti all'eliminazione della struttura societaria incorporata, il tutto peraltro in linea con quelle che sono le disposizioni e le normative vigenti in tema di razionalizzazione e di costi di funzionamento.

Grazie.

SINDACO METROPOLITANO MEROLA:

Dichiarazioni di voto sull'oggetto n. 8? Non è obbligatorio, non mi guardare.

Mettiamo in votazione l'oggetto n. 8.

VOTAZIONE

Voti totali 17, favorevoli 14, astenuti 3.

E' approvata.

Votiamo adesso l'immediata eseguibilità.

VOTAZIONE

Voti totali 17, favorevoli 15, astenuti 2.

E' approvata.

Oggetto: Interporto Bologna S.p.A.: approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Servizi Real Estate S.r.l. in Interporto Bologna S.p.A..

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Decisione:

- 1) Approva, per le ragioni indicate in motivazione, il progetto di fusione per incorporazione di Servizi Reale Estate S.r.l. in Interporto Bologna S.p.A., così come redatto ai sensi degli artt. 2501 ter e 2505 del codice civile, descritto in motivazione, allegato (sub 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
- 2) Dà atto che in esito al progetto di fusione non sarà necessaria alcuna modificazione statutaria di Interporto Bologna S.p.A..
- 3) Autorizza il Sindaco Metropolitan o suo delegato a partecipare all'Assemblea straordinaria dei soci di Interporto Bologna S.p.A. all'uopo convocata per il 3 ottobre p.v. e, per quanto di competenza, ad esprimere voto favorevole in ordine all'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Servizi Real Estate S.r.l. in Interporto Bologna S.p.A. nonché ad apportare allo stesso tutte le modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie ed utili per il buon fine della presente deliberazione.
- 4) Conferisce al presente atto l'immediata eseguibilità per le ragioni indicate in motivazione.

Motivazione:

La Città Metropolitana di Bologna è socio di Interporto Bologna S.p.A. e partecipa alla società con n. 7619 azioni pari a nominali 3.939.023,00 su un capitale attualmente fissato in Euro 22.436.766,00.

L'attuale assetto sociale è il seguente:

SOCI	quota di capitale in €	%	n. azioni del valore nominale di € 517,00
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	3.939.023,00	17,56	7.619
COMUNE DI BOLOGNA	7.875.978,00	35,10	15.234
UNICREDIT S.P.A.	1.821.391,00	8,12	3.523
BOLOGNA - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	1.324.037,00	5,90	2.561
UNINDUSTRIA	1.151.359,00	5,13	2.227
CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A. IN SIGLA CARISBO S.P.A.	920.777,00	4,10	1.781
"EM.RO. POPOLARE - SOCIETA' FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI S.P.A."	600.754,00	2,68	1.162
INTERPORTO BOLOGNA S.P.A.	473.572,00	2,11	916
FINANZIARIA BOLOGNESE FI. BO. S.P.A.	555.258,00	2,47	1.074

INTESA SAN PAOLO S.P.A.	519.068,00	2,31	1004
ECOFUEL S.P.A.	601.788,00	2,68	1,164
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.	465.817,00	2,08	901
ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D'ITALIA SPA	379.995,00	1,69	735
TRENITALIA S.P.A.	333.465,00	1,49	645
BOLOGNESE SPEDIZIONIERI ED AUTOTRASPORTATORI A.B.S.	333.465,00	1,49	645
BANCO POPOLARE SOC COOP.	320.540,00	1,43	620
GRUPPO SOCIETA' ARTIGIANATO (*G.S.A.) - S.R.L.	320.540,00	1,43	620
DEXIA CREDIOP SOCIETA' PER AZIONI IN BREVE "DEXIA CREDIOP S.P.A."	253.330,00	1,13	490
L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	246.609,00	1,10	477
TOTALI	22.436.766,00	100,00	43.398

Si dà atto che il Consiglio metropolitano, con delibera n. 26 del 10/06/2015, dopo aver preso atto del fallimento di due tentativi di vendita del pacchetto azionario avvenute nel 2013 e nel 2014 unitamente agli altri soci pubblici, Comune di Bologna e Camera di Commercio di Bologna, costituente quindi pacchetto di maggioranza, ha confermato la decisione di procedere alla dismissione della partecipazione di interporto, prevedendo che tale cessione venisse posticipata in ragione del consolidamento della società in attuazione del piano industriale 2014-2020 e della definizione di un chiaro posizionamento strategico, che conseguentemente consentisse di acquisire l'interesse del mercato, interesse che non si è verificato nelle procedure di vendita poste in essere negli esercizi precedenti. La società ha successivamente approvato il piano industriale 2016 – 2018, che si inserisce completandolo e arricchendolo di contenuti, all'interno del percorso delineato dal piano industriale 2014-2020 predisposto dal precedente vertice societario. Tra gli obiettivi di entrambi i piani industriali rientrava anche quello della razionalizzazione delle proprie partecipazioni. Si dà infatti atto che con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 30 del 17/06/2015 era stata già approvata la fusione per incorporazione di Gestione Servizi Interporto S.r.l. in Interporto Bologna S.p.A, ai sensi dell'art. 2505 bis del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione di Interporto con comunicazione del 07/09/2017 ha inviato la convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci per il 26 settembre p.v. con il seguente O.d.G.: Proposta di fusione per incorporazione della Servizi Real Estate S.r.l. nella Interporto Bologna S.p.A. - deliberazioni inerenti e conseguenti, in atti al PG. 53789/2017. Con successiva comunicazione dell' 11 settembre, in atti al PG. 54244/2017, l'Assemblea straordinaria è stata posticipata al 3 ottobre p.v.

Unitamente alla convocazione, il Consiglio di Amministrazione, ha inviato ai soci il Progetto di fusione per incorporazione, così come redatto dagli organi amministrativi delle due società interessate alla prospettata fusione, ai sensi degli artt. 2501 ter e 2505 del codice civile, allegato sub 1) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, comprendente lo statuto di Interporto Bologna S.p.A.,

Il progetto di fusione, così come redatto ai sensi dell'art. 2501 ter e 2505 del codice civile prevede che l'operazione concerne:

- Interporto Bologna S.p.A. (società incorporante) avente ad oggetto la progettazione e la realizzazione, attraverso tutte le operazioni conseguentemente necessarie (acquisti, costruzioni, vendite, permuta, locazioni, ecc.) dell'Interporto Bologna, ovvero di un complesso organico di strutture e servizi integrato e finalizzato allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto; sede legale in Bentivoglio (Bo), capitale sociale di Euro 22.436.766,00 interamente versato, rappresentato da n. 43.398 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 517,00 ciascuna;
- Servizi Reale Estate S.r.l (incorporanda) avente ad oggetto la progettazione e l'espletamento di tutti i servizi tecnici inerenti la costruzione degli edifici industriali, la ricerca degli appaltatori, lo svolgimento delle procedure di affidamento dei lavori e la stipula dei relativi contratti di appalto, la direzione dei lavori, il collaudo delle opere, l'attività di accatastamento e lo svolgimento di ogni altro incombenza edilizia e urbanistico, burocratico - amministrativo legato ai terreni e/o agli edifici industriali da realizzare; le attività di promozione, organizzazione, gestione e commercializzazione dei terreni e degli edifici industriali; sede legale in Bentivoglio (Bo), capitale sociale di Euro 10.000,00, interamente versato rappresentato da n. 10 quote da Euro 1.000,00; il capitale risulta posseduto al 100% da Interporto Bologna S.p.A..

Lo scopo della fusione è quella di semplificare, rendere più efficiente e meno onerosa la catena di controllo societaria, accorpando in Interporto le varie funzioni industriali, commerciali e amministrative finora svolte da Real Estate. La fusione consentirà di: a) migliorare l'efficienza organizzativa e il coordinamento, accentrando le attività industriali, commerciali e amministrative in un'unica società operativa; b) ottenere un risparmio di costi operativi connessi alla riduzione degli organi societari e dei relativi adempimenti societari, alla gestione di riaddebiti di prestazioni intercompany; c) potenziare le sinergie dei vari dipartimenti societari ponendoli a stretto contatto tra loro e unificare, velocizzandole, la pianificazione e l'esecuzione delle decisioni di business.

Sotto il profilo economico potranno quindi essere rilevati quei logici vantaggi rappresentati dalla eliminazione di sovrapposizioni e/o sdoppiamenti di funzioni. Infatti le sinergie e i risparmi in particolare riguardano: un unico organo amministrativo, un unico soggetto per la revisione dei conti, un solo centro contabile- amministrativo e la redazione di un solo bilancio; tutto ciò comporterà una riduzione dei costi e dei tempi di gestione dei relativi adempimenti.

Sotto il profilo giuridico l'operazione si configura come fusione mediante incorporazione, cioè la società incorporante (Interporto Bologna S.p.A.) conserva la propria soggettività giuridica mentre quella incorporata (Real Estate) si estingue.

La fusione verrà deliberata sulla base dei bilanci delle società partecipanti all'operazione in questione alla data del 31 dicembre 2016, redatti e regolarmente approvati .

Il perfezionamento della fusione prospettata è subordinato all'approvazione da parte delle assemblee straordinarie delle società partecipanti.

Trattandosi di società interamente posseduta dall'incorporante, si farà luogo alla procedura di fusione c.d. semplificata, come disciplinata dall'art. 2505 c.c.. Ai fini di tale operazione non si rendono necessarie né la relazione degli amministratori di cui all'art. 2501 quinquies c.c., né la relazione degli esperti ai sensi

dell'art. 2501-sexies e né si rendono applicabili i numeri 3 (rapporto di cambio), 4 (modalità di assegnazioni delle azioni o delle quote) e 5 (data di godimento delle azioni o quote) dell'art. 2501 ter c.c. Inoltre si dà atto che non saranno modificati né la denominazione, né il capitale sociale di Interporto e né conseguentemente le quote di partecipazione sociale detenute dai soci, né il suo oggetto sociale in quanto comprende già le attività svolte dalla società incorporanda. Non sono altresì riservati trattamenti particolari di alcun genere né a favore dei soci e né a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Inoltre ai fini contabili e fiscali, le operazioni della società incorporanda verranno imputate al bilancio della società incorporante e decorrere dal 1/01/2017 ovvero dalla diversa data che sarà indicata nell'atto di fusione; in considerazione della procedura semplificata ex art 2505 c.c e quindi in mancanza di assegnazione delle azioni della società incorporante, non è necessario indicare la decorrenza della partecipazione agli utili.

Per quanto sopra esposto, si valuta positivamente la proposta di fusione per incorporazione così come prospettata - che peraltro può considerarsi una delle operazioni maggiormente diffuse, costituendo la forma più completa di concentrazione e integrazione di più organismi economici in un unico soggetto giuridico ed economico, avente il duplice effetto, nel caso di specie, di ridurre il portafoglio delle partecipazioni detenute dalla stessa società anche a seguito del ridimensionamento dell'attività di Real Estate conseguente al progressivo esaurimento delle attività destinate allo sviluppo immobiliare e di consentire una effettiva diminuzione dei costi amministrativi dovuti alla eliminazione della struttura societaria incorporata, il tutto peraltro in linea con le disposizioni normative vigenti in tema di razionalizzazione dei costi di funzionamento.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. n. 56/2014 il Consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla Conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal Sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del Sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana.

Lo Statuto della Città metropolitana prevede all'articolo 27¹, comma 2, lett. a), le attribuzioni del Consiglio metropolitano.

Si rileva l'opportunità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di consentire l'espressione di voto del Sindaco metropolitano o suo delegato nell'Assemblea straordinaria di Interporto Bologna S.p.A. convocata per il 3 ottobre p.v..

La presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

¹ Spettano al Consiglio metropolitano le seguenti competenze:

a) deliberare gli atti fondamentali che la legge riserva alla competenza dei Consigli comunali, con particolare riferimento a regolamenti, piani e programmi;

omissis

Infine la presente deliberazione è stata inviata al Collegio dei Revisori dell'Ente per opportuna informazione.

Pareri:

Si è espressa favorevolmente, acquisendo in atti il rispettivo parere, la Responsabile dell'U.O. Società, in relazione alla regolarità tecnica.

Si dà conto che il presente atto è stato proposto dal Consigliere delegato competente per materia.

Sentite le competenti Commissioni consiliari in seduta congiunta il 27 settembre.

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città Metropolitana per gg. 15 consecutivi.

Allegati:

- Progetto di fusione per incorporazione (sub 1);

Messo ai voti dal Sindaco metropolitano, il su esteso partito di deliberazione è approvato con voti favorevoli n.14 (MEROLA VIRGINIO, MANCA DANIELE, ERRANI FRANCESCO, FERRI MARIARAFFAELLA, GNUDI MASSIMO, LELLI LUCA, LEMBI SIMONA, MONESI MARCO, PERSIANO RAFFAELE, RUSCIGNO DANIELE, SANTI RAFFAELLA, SCALAMBRA ELISABETTA, TINTI FAUSTO, VERONESI GIAMPIERO), contrari n.0 (), e astenuti n.3 (EVANGELISTI MARTA, MENGOLI LORENZO, SANTONI ALESSANDRO), resi con strumentazione elettronica.

Il Consiglio, inoltre, stante l'urgenza del provvedimento, con voti favorevoli n. 17 (MEROLA VIRGINIO, MANCA DANIELE, ERRANI FRANCESCO, FERRI MARIARAFFAELLA, GNUDI MASSIMO, LELLI LUCA, LEMBI SIMONA, MONESI MARCO, PERSIANO RAFFAELE, RUSCIGNO DANIELE, SANTI RAFFAELLA, SCALAMBRA ELISABETTA, TINTI FAUSTO, VERONESI GIAMPIERO, EVANGELISTI MARTA), contrari n.0, e astenuti n.2 (MENGOLI LORENZO, SANTONI ALESSANDRO) resi con strumentazione elettronica.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del T.U. 18.8.2000, n. 267.

omissis

Il Sindaco metropolitano VIRGINIO MEROLA - Il Segretario Generale ROBERTO FINARDI
Estratto conforme all'originale.

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg.15 consecutivi dal 29/09/2017 al 13/10/2017.

Bologna, 29/09/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DI SOCIETÀ INTERAMENTE POSSEDUTA EX ART. 2505 C.C.
di
SERVIZI REAL ESTATE SRL con Socio Unico
in
INTERPORTO BOLOGNA S.P.A.
REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 2501-TER e 2505 C.C.**

Bentivoglio (BO), 15 giugno 2017

Il presente progetto di fusione (di seguito, il "**Progetto di Fusione**") è Stato predisposto congiuntamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2501-ter e 2505 c.c., dai rispettivi Organi Amministrativi delle seguenti società:

- 1) INTERPORTO BOLOGNA SPA**, con sede legale in Bentivoglio (BO) - Loc. Interporto, Palazzina Doganale, capitale sociale di € 22.436.766,00 (ventidue milioni quattrocentotrentaseimilasettecentosessatasei/00) interamente versato, rappresentato da n. 43.398 (quarantatremilatrecentonovantotto) azioni ordinarie del valore nominale di € 517,00 (cinquecentodiciassette/00) ciascuna, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00372790378 (di seguito, "**IB spa**" o "**Società Incorporante**");
- 2) Servizi Real Estate S.r.l.**, con sede legale in Bentivoglio (BO) - Loc. Interporto, Palazzina Doganale, capitale sociale di € 10.000,00 (diecimila/00) interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 02576751206, con socio unico e soggetta ad altrui attività di direzione e coordinamento (di seguito, "**SRE**" o la "**Società Incorporanda**" e unitamente alla Società Incorporante le "**Società Partecipanti**")

PREMESSO CHE:

(A) la Società SRE srl con sede legale in Bentivoglio (BO) - Loc. Interporto, Palazzina Doganale, capitale sociale di € 10.000,00 (diecimila/00) interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 02576751206, è interamente posseduta da Interporto Bologna Spa con sede legale in Bentivoglio (BO), Loc. Interporto, Palazzina Doganale, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00372790378, al fine di semplificare e rendere più efficiente e meno onerosa la catena di



controllo societaria, gli organi amministrativi delle Società Partecipanti intendono procedere ad una riorganizzazione del gruppo che prevede la fusione per incorporazione di Servizi Real Estate srl in Interporto Bologna spa ex art. 2505 c.c. sulla base del presente Progetto di Fusione (di seguito, la "Fusione");

(B) le Società Partecipanti non sono sottoposte a procedure concorsuali né si trovano in stato di liquidazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO, gli organi amministrativi delle Società Partecipanti hanno redatto, di comune accordo, il presente Progetto di Fusione.

1. PREMESSE E ALLEGATI

1.1. Natura delle premesse e degli allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Progetto di Fusione.

1.2. Elenco degli allegati

È allegato al presente Progetto di Fusione, sub "A", copia dello statuto sociale della Società Incorporante.

2. DESCRIZIONE DELLA PROSPETTATA FUSIONE

2.1. Fusione per incorporazione ex art. 2505 c.c.

La prospettata Fusione sarà una fusione per incorporazione di società interamente posseduta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2505 c.c.. Attualmente -ed anche al momento del perfezionamento dell'atto di fusione - l'intero capitale sociale di SRE è e sarà posseduto da IB spa.

Per fini di chiarezza, si segnala che: (i) la fusione per incorporazione di SRE in IB spa corrisponde esattamente alla fattispecie prevista dall'art. 2505 c.c.; (ii) il perfezionamento della Fusione è subordinato all'approvazione da parte delle assemblee straordinarie delle Società Partecipanti.

Trattandosi di fusione per incorporazione semplificata, non trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) c.c., in merito rispettivamente all'indicazione nel progetto di fusione del rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché dell'eventuale conguaglio in danaro, delle modalità di assegnazione delle azioni o quote della società incorporante, e della data dalla quale tali azioni partecipano agli utili.

Parimenti, non devono essere predisposte né la relazione dell'organo amministrativo prevista dall'art. 2501-quinquies c.c., né la relazione degli esperti prevista dall'art. 2501-sexies c.c.. Per effetto della Fusione, l'intera quota di SRE verrà annullata, mentre il capitale sociale di Interporto Bologna Spa resterà invariato.



Si precisa, inoltre, che sia per la Società Incorporante IB spa sia per la incorporata SRE la situazione patrimoniale è sostituita dall'ultimo bilancio approvato al 31/12/2016.

2.2. Motivazioni della prospettata Fusione

Attraverso la Fusione, gli organi amministrativi delle Società Partecipanti intendono semplificare, rendere più efficiente e meno onerosa la catena di controllo societaria, accorpando nella Società Incorporante le varie funzioni industriali, commerciali ed amministrative finora svolte dalla Società Incorporanda.

La Fusione, pertanto, consentirà alle Società Partecipanti di:

- migliorare l'efficienza organizzativa e il coordinamento, accentrando le attività industriali, commerciali ed amministrative in una unica società operativa;
- ottenere un risparmio di costi operativi connessi alla riduzione degli organi societari e dei relativi adempimenti societari, alla gestione di riaddebiti di prestazioni Intercompany;
- potenziare le sinergie dei vari dipartimenti societari ponendoli a stretto contatto tra loro; e unificare, velocizzandole, la pianificazione e l'esecuzione delle decisioni di business.

Le sinergie ed i risparmi derivanti dalla Fusione, infatti, sono del tutto evidenti: un unico organo amministrativo, un unico soggetto per la revisione dei conti, un solo centro contabile-amministrativo e la redazione di un solo bilancio comporteranno una riduzione dei costi e dei tempi di gestione dei relativi adempimenti.

3. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

3.1. Società Incorporante

La società incorporante è INTERPORTO BOLOGNA S.P.A., con sede legale in legale in Bentivoglio (BO) - Loc. Interporto Palazzina Doganale, capitale sociale di Euro 22.436.766 (ventiduemilioni quattrocentotrentaseimilasettecentosessatasei/00) interamente versato, rappresentato da n. 43.398 (quarantatremilatrecentonovantotto) azioni ordinarie del valore nominale di € 517,00 (cinquecentodiciassette/00) ciascuna, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00372790378 è stata costituita con atto del 22/06/1971, iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Bologna in data 19/02/1996, e ha per oggetto, *inter alia*, la progettazione e la realizzazione, attraverso tutte le operazioni conseguentemente necessarie (acquisti, costruzioni, vendite, permuta, locazioni, ecc.), dell'Interporto di Bologna, ovvero di un complesso organico di strutture e servizi integrato e finalizzato allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto. Rientrano, peraltro, nell'oggetto sociale la progettazione e la realizzazione di tutti gli immobili ed impianti accessori e complementari all'Interporto - ivi compresi quelli relativi alla custodia delle merci, ai servizi



direzionali, amministrativi e tecnici - necessari al suo funzionamento ed al servizio degli interessi generali e delle singole categorie di utenti; la promozione, la realizzazione, l'organizzazione, il coordinamento, la gestione, la commercializzazione e l'esercizio di terminali, centri attrezzati per il trasporto delle merci e per l'attività di logistica sia in Italia che all'estero; l'acquisto, il noleggio, la vendita, la gestione dei mezzi e delle attrezzature di qualsiasi natura e caratteristica funzionali al trasporto merci, ivi compresi i mezzi di trazione ferroviaria ed i mezzi rotabili in genere.

3.2. La Società Incorporanda

La società incorporanda è la SERVIZI REAL ESTATE SRL, con sede legale in Bentivoglio (BO) - Loc. Interporto, Palazzina Doganale, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 02576751206 - soggetta all'attività di direzione e coordinamento di INTERPORTO BOLOGNA SpA - capitale sociale di € 10.000,00 (diecimila/00) interamente versato ed è diviso in n. 10 quote a € 1.000,00; alla data del presente Progetto di Fusione il suo capitale sociale risulta posseduto al 100% da IB spa e lo sarà anche al momento del perfezionamento dell'atto di fusione.

SRE è stata costituita con atto del 18/07/2005, iscritto nel Registro delle Imprese in data 28/07/2005, e ha per oggetto, *inter alia*, la progettazione e l'espletamento di tutti i servizi tecnici inerenti la costruzione degli edifici industriali, la ricerca degli appaltatori, lo svolgimento delle procedure di affidamento dei lavori e la stipula dei relativi contratti d'appalto, la direzione dei lavori, il collaudo delle opere, l'attività di accatastamento e lo svolgimento di ogni altro incombente edilizio ed urbanistico, burocratico-amministrativo legato ai terreni e/o agli edifici industriali da realizzare; le attività di promozione, organizzazione, gestione e commercializzazione dei terreni e/o degli edifici industriali, quindi il reperimento degli acquirenti e/o locatari, la predisposizione di ogni relativa attività pubblicitaria; l'attività di contrattualistica ed assistenza a favore dell'Interporto Bologna s.p.a. durante le trattative e la vendita e/o la locazione degli edifici industriali; la gestione dei servizi comuni, le attività di pulizia e di cura degli ambienti, la vigilanza, la manutenzione, etc. Rientrano altresì nell'oggetto sociale le attività di consulenza inerenti la gestione e l'amministrazione di impianti interportuali o, in genere, l'insediamento delle imprese nelle strutture interportuali in Italia ed all'estero.

4. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

4.1. Statuto della società incorporante

Ai sensi del primo comma dell'art. 2501-ter c.c., si allega al presente Progetto di Fusione, sub allegato "A", lo statuto della Società Incorporante, il quale non subirà modificazioni per effetto della fusione.



5. RAPPORTO DI CAMBIO E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

5.1 Rapporto di Cambio

Poiché si è in presenza di una Fusione ex art. 2505 c.c., non è previsto alcun rapporto di cambio né un conguaglio in danaro in quanto al perfezionamento dell'atto di fusione: (i) l'intero capitale sociale di SRE è e sarà posseduto da IB,(ii) l'intera quota di SRE sarà annulla per effetto della Fusione.

5.2 Assegnazione delle azioni della Società Incorporante.

Come già specificato, a seguito dell'annullamento della quota di SRE, l'intero capitale sociale della Società Incorporante rimarrà invariato e di titolarità degli attuali soci di IB spa. Pertanto, non vi sarà assegnazione delle azioni della Società Incorporante.

6. GODIMENTO E DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE

6.1. Data a decorrere dalla quale le azioni della Società Incorporante partecipano agli utili

Considerata l'adozione della procedura semplificata ex art. 2505 c.c. e, quindi, la mancanza di assegnazione delle azioni della Società Incorporante, non è necessario indicare la decorrenza della partecipazione agli utili delle stesse.

6.2 Data a decorrere dalla quale le operazioni della Società Incorporanda sono imputate al bilancio della Società Incorporante

Ai fini contabili e fiscali, le operazioni della Società Incorporanda verranno imputate al bilancio della Società Incorporante a decorrere delle ore 00.00 del giorno 1 gennaio 2017 ovvero dalla diversa data che sarà indicata nell'atto di fusione, la quale potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 c.c.

6.3. Data a decorrere dalla quale si producono gli effetti civilistici della Fusione

Ai sensi del secondo comma dell'art. 2504-bis c.c., gli effetti della Fusione decorreranno della data dell'ultima delle iscrizioni prescritte ex art. 2504 del CC, ovvero dalla diversa data che sarà indicata nell'atto di fusione, la quale potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 c.c.

7. TRATTAMENTO SPECIALE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E VANTAGGI PARTICOLARI RISERVATI AGLI AMMINISTRATORI

7.1. Trattamento speciale riservato a particolari categorie di soci

Non è previsto alcun trattamento speciale riservato a particolari categorie di soci in alcuna delle Società Partecipanti.

7.2. Vantaggi particolari riservati agli amministratori



Non sono previsti vantaggi particolari a favore di alcuno dei soggetti ai quali compete l'amministrazione delle Società Partecipanti.


Il presente Progetto di Fusione, una volta approvato dagli organi amministrativi delle Società Partecipanti, sarà depositato per l'iscrizione presso i competenti Registri delle Imprese nonché, ai sensi dell'art. 2501-septies c.c., presso la sede di ciascuna Società Partecipante, unitamente ai fascicoli di bilancio relativi agli ultimi tre esercizi sociali, con richiesta ai soci di eventuale rinuncia ai termini che precedono la data della decisione in ordine alla Fusione ex quarto comma dell'art. 2501-ter e di cui al primo comma dell'art. 2501- septies.

Sono salvi eventuali aggiornamenti connessi e/o conseguenti a quanto previsto nel presente Progetto di Fusione, nonché quelle eventuali modifiche che non incidano sui diritti dei soci e dei terzi, ai sensi del secondo comma dell'art. 2502 c.c.

Per Interporto Bologna s.p.a.

IL PRESIDENTE

(Marco Spinedi)





Allegato "C" al n. 38910 di fascicolo

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1 Costituzione e denominazione

1.1 E' costituita una Società per azioni denominata "Interporto Bologna S.p.A."

Art. 2 Sede

2.1 La Società ha sede legale in Bentivoglio (BO).

2.2 La Società ha la facoltà di istituire e chiudere sedi secondarie, filiali, agenzie e uffici sia amministrativi sia di rappresentanza in Italia ed all'estero.

Art. 3 - Durata

3.1 La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050; essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 4 Oggetto

4.1 La Società ha per oggetto la progettazione e la realizzazione, attraverso tutte le operazioni conseguentemente necessarie (acquisti, costruzioni, vendite, permuta, locazioni, ecc.), dell'Interporto di Bologna, ovvero di un complesso organico di strutture e servizi integrato e finalizzato allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto.

4.2 Rientrano inoltre nell'oggetto sociale:

- la progettazione e la realizzazione di tutti gli immobili ed impianti accessori e complementari all'Interporto - ivi compresi quelli relativi alla custodia delle merci, ai servizi direzionali, amministrativi e tecnici - necessari al suo funzionamento ed al servizio degli interessi generali e delle singole categorie di utenti;
- la promozione, la realizzazione, l'organizzazione, il coordinamento, la gestione, la commercializzazione e l'esercizio di terminali, centri attrezzati per il trasporto delle merci e per l'attività di logistica sia in Italia che all'estero;
- l'acquisto, il noleggio, la vendita, la gestione dei mezzi e delle attrezzature di qualsiasi natura e caratteristica funzionali al trasporto merci, ivi compresi i mezzi di trazione ferroviaria ed i mezzi rotabili in genere.

4.3 La gestione degli immobili, degli impianti, dei servizi e delle attività dell'Interporto potrà essere attuata direttamente dalla Società o affidata dalla Società stessa a terzi.

4.4 Nell'espletamento dell'oggetto sociale è permessa ogni operazione ed attività mobiliare, immobiliare, finanziaria, di natura industriale, commerciale ed agricola, diretta all'utilizzazione ed allo sfruttamento degli immobili Interportuali, alla promozione, gestione delle aree destinate agli impianti Interportuali, nonché delle aree contermini a detti impianti.

4.5 E' in facoltà della Società di destinare le aree esterne all'impianto, di cui essa ha acquistato la proprietà, ad esercizio di industrie, attività commerciali, manifestazioni espositive, in particolare anche inerenti a mezzi e tecniche intermodali, connesse agli impianti ed alle funzioni ed all'immagine dell'Interporto.

4.6 Rientrano altresì nell'oggetto sociale attività volte a fornire consulenze per la realizzazione di impianti similari, anche inerenti tecniche intermodali comprese le realizzazioni di programmi software, la partecipazione a progetti nazionali ed internazionali volti al miglioramento del sistema logistico.

4.7 Per il raggiungimento degli scopi suddetti la Società può costituire e/o assumere interessenze e partecipazioni ad enti, istituti, organismi e società aventi scopi analoghi od affini al proprio, incluse la costituzione e/o partecipazione ad imprese ferroviarie per il trasporto delle merci e di information technology collegate al sistema interportuale in Italia ed



all'estero, ferma la inderogabile competenza dell'Assemblea nelle ipotesi e nei casi previsti dall'art. 2361 c.c..

4.8 La Società potrà inoltre compiere, come attività strumentale e non prevalente, per il conseguimento dello scopo sociale nonché per una migliore gestione delle proprie risorse, in particolare di quelle finanziarie, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, all'uopo opportune e necessarie, fra cui anche prestare fidejussioni, avalli e ogni garanzia in genere, sia personale che reale anche a favore di terzi.

TITOLO II CAPITALE E AZIONI

Art. 5 - Il capitale

5.1 Il capitale della Società è di Euro 22.436.766,00 (ventiduemilioni quattrocentotrentaseimilasettecentosessantasei virgola zero zero) ed è diviso in 43.398 azioni nominative ordinarie di Euro 517 (cinquecentodiciassette) ciascuna.

Art. 6 Variazione del capitale sociale

6.1 Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci alle condizioni e nei termini da questa stabiliti. In caso di aumento del capitale sarà riservato, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, il diritto di opzione dei Soci.

6.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con l'emissione di categorie di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

Art. 7 Azioni

7.1 Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti, per ciascuna categoria.

7.2 Le azioni sono indivisibili e quelle dotate di diritto di voto danno diritto ad un solo voto in Assemblea.

7.3 Il domicilio dei Soci, per ogni rapporto con la Società, sarà quello indicato in atto costitutivo o successivamente comunicato mediante lettera raccomandata alla Società.

7.4 La Società non ha l'obbligo di emettere titoli azionari se non in quanto richiesto dal socio interessato.

Art. 8 Obbligazioni

8.1 La Società potrà emettere obbligazioni nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2412 e seguenti del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti.

Art. 9 Trasferimenti e prelazione

9.1 Le azioni sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate.

9.2 Ai fini del presente articolo nella dizione "trasferimento" si intende compreso ogni trasferimento a qualunque titolo, anche gratuito, o per permuta o conferimento, della proprietà delle azioni, o delle obbligazioni convertibili - se emesse - o delle opzioni o di ogni altro diritto reale su di esse. Sono esclusi da tale dizione i trasferimenti a società dello stesso gruppo.

9.3 Qualora un Socio intenda trasferire - in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale, ovvero obbligazioni convertibili qualora emesse - dovrà previamente, con lettera raccomandata a.r., offrirle in acquisto agli altri azionisti mediante comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ne darà notizia agli interessati, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, specificando le generalità del cessionario e le condizioni del trasferimento.

9.4 In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i Soci acquisteranno le azioni versando all'offerente una somma pari al valore di mercato delle azioni, delle obbligazioni convertibili o delle opzioni, determinata di comune accordo tra gli stessi. In difetto di accordo, la somma dovuta al Socio



cedente sarà determinata da un arbitratore, nominato di comune accordo fra le parti, ovvero nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna ove manchi l'accordo. L'arbitratore deciderà secondo equo apprezzamento.

9.5 I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 9.3 del presente Statuto, darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata a.r., indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'offerente, all'indirizzo risultante dal libro Soci, nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti in trasferimento, come da offerte del terzo proponente cessionario, ovvero, nel caso di cui all'art. 9.4, al prezzo ivi indicato.

9.6 Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più Soci, le azioni od i diritti di opzione offerti in trasferimento verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

9.7 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non voglia o non possa esercitarlo, il diritto a lui spettante si accrescerà proporzionalmente a favore di quei Soci che intendono valersene, fermo restando che l'efficace esercizio del diritto di prelazione dei Soci è sospensivamente condizionato all'acquisto della totalità delle azioni offerte.

9.8 Qualora il diritto di prelazione non sia esercitato da uno o più Soci per la totalità delle azioni offerte, il Socio offerente sarà libero di trasferire la totalità delle azioni all'acquirente indicato nella comunicazione di cui all'art. 9.3.

9.9 I trasferimenti effettuati in violazione del diritto di prelazione qui previsto sono inefficaci nei confronti della Società, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro Soci, e ciascun Socio avrà il diritto di riscattare le azioni nei confronti del terzo acquirente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il Socio ha avuto conoscenza dell'avvenuto trasferimento.

9.10 Qualora le azioni siano colpite da pignoramento e/o da sequestro e/o da altro provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, il titolare delle stesse dovrà darne immediata notizia per raccomandata al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - Patrimoni destinati

10.1 La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis e ss. C.C..

10.2 La delibera costitutiva è adottata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Art. 11 - Diritto di recesso

11.1 I Soci hanno diritto di recedere, con le modalità stabilite dalla legge, nei soli casi previsti dal primo comma dell'art. 2437 C.C..

TITOLO III ORGANI DELLA SOCIETA'

Capo I - L'Assemblea

Art. 12 Assemblea

12.1 L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

12.2 L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione dovrà essere corredata da una relazione illustrativa delle materie all'ordine del giorno.

12.3 Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla convocazione mediante avviso comunicato ai Soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.



12.4 I Soci che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale possono, entro cinque giorni dal ricevimento della convocazione, far pervenire agli amministratori la richiesta dell'iscrizione di uno o più punti all'ordine del giorno. Gli amministratori provvedono a inviare la convocazione con l'ordine del giorno così integrato almeno otto giorni prima di quello della Assemblea, secondo le modalità indicate nel comma precedente, con l'obbligo al socio richiedente di fornire idonea documentazione a supporto della richiesta.

12.5 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. L'Assemblea di seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

12.6 In mancanza di convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo e dei componenti l'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Ai componenti l'organo amministrativo e di controllo assenti, le deliberazioni assunte devono essere comunicate, a cura del Presidente dell'Assemblea, entro quindici (15) giorni dalla data dell'adunanza.

12.7 Ai sensi dell'art. 2364 ultimo comma C.C., l'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta (180) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società. In tale caso gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 C.C. le ragioni della dilazione.

Art. 13 Legittimazione a partecipare alle assemblee e ad esercitare il diritto di voto

13.1 All'Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei Soci e che abbiano depositato le azioni entro 5 giorni presso la sede sociale.

13.2 All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la Società a norma del precedente art. 8 abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

13.3 Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi dell'art. 2372 c.c.

13.4 Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto, salvo quanto previsto all'art. 6.2 del presente Statuto.

Art. 14 Presidente dell'Assemblea

14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Consigliere più anziano di nomina; il Presidente è assistito da un segretario scelto anche fra persone estranee alla società.

14.2 La verifica della regolarità delle deleghe e in genere del diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea, spetta al Presidente dell'Assemblea medesima.

Art. 15 Assemblea ordinaria

15.1 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide se sia presente o rappresentata più della metà del capitale sociale.

15.2 In seconda convocazione, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide qualunque sia la parte di capitale rappresentata.

15.3 Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, si prendono a maggioranza assoluta.

Art. 16 Assemblea straordinaria

16.1 Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono valide se prese con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.



16.2 In seconda convocazione, le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono valide se prese con i voti favorevoli di tanti Soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale e, se le deliberazioni riguardano il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato della stessa e il trasferimento della sede sociale all'estero, se prese con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Capo II - Il Consiglio di Amministrazione

Art. 17 Consiglio di Amministrazione

17.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri.

17.2 Salvo diversa e unanime deliberazione dell'Assemblea, la nomina dei componenti avverrà sulla base di liste presentate dai Soci e depositate presso la sede sociale almeno 48 ore prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

In allegato alle liste devono essere forniti:

- (i) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato ciascuna lista;
- (ii) un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

I candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono essere di numero non superiore a quello dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi).

Le liste non presentate nei termini e con le modalità prescritte non sono ammesse in votazione.

I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per il numero assegnato a ciascun consigliere designato nella rispettiva lista di appartenenza. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto, e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

Se non viene presentata più di una lista o non ne viene presentata alcuna, si procede per maggioranza relativa.

17.3 Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto parità di voti di lista si procederà alla nomina tramite sorteggio.

17.4 Gli Amministratori, salvo che l'Assemblea determini una durata inferiore, restano in carica tre esercizi, sono rieleggibili, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

17.5 Ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro funzioni, nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

17.6 L'Assemblea determina, ai sensi del 3° comma dell'art. 2389 C.C. i compensi eventualmente spettanti ai Consiglieri di amministrazione nell'importo complessivo che include anche quelli rivestiti di particolari cariche.



Art. 18 Organi delegati

18.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, ad uno o a più Amministratori delegati fra i suoi membri, determinando il contenuto, i limiti, e le modalità di esercizio della delega.

18.2 L'Amministratore o gli Amministratori delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale

18.3 Le cariche di Presidente e di Amministratore delegato non sono cumulabili.

18.4 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione fornisce tempestiva informazione ai soci in merito alle deleghe e agli incarichi eventualmente conferiti a singoli Amministratori e all'entità dell'eventuale compenso attribuito.

Art. 19. Convocazione e riunioni del Consiglio

19.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, ovvero su richiesta di almeno $\frac{2}{5}$ (due quinti) dei Consiglieri, o su richiesta del Collegio Sindacale, per le finalità di cui all'art.2403 bis C.C..

19.2 La convocazione verrà effettuata mediante avviso comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (ad esempio fax, posta elettronica, consegna a mano) da spedire almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata a mezzo telegramma o telefax o posta elettronica da spedire almeno due giorni prima, con prova dell'avvenuto ricevimento, e comunque con ogni mezzo idoneo a far risultare l'avvenuto ricevimento.

Il Consiglio può tenere le sue riunioni in videoconferenza od in sola audio conferenza alle seguenti condizioni, di cui sarà dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

19.3 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale e valida convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, chiedendo contestuale rinvio, per la trattazione, ad adunanza successiva.

Art. 20 - Competenze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

20.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli Amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

20.2 Sono altresì di competenza del Consiglio di Amministrazione l'istituzione o la chiusura di sedi secondarie e uffici, purché mere articolazioni organizzative prive di personalità giuridica, sia amministrativi sia di rappresentanza in Italia e all'estero, nonché il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

20.3 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.



20.4 Le deliberazioni sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, tranne quelle relative alle successive lettere a) b) c) per le quali sarà richiesta la maggioranza dei Consiglieri in carica:

- a) la gestione diretta o la concessione a terzi della gestione degli impianti e dei servizi di interesse generale dell'Interporto
- b) la delega ad uno o più Amministratori delegati
- c) l'acquisto, l'alienazione e la dismissione a qualunque titolo di partecipazioni anche non di controllo.

20.5 Le deliberazioni sono trascritte nell'apposito libro, ed ogni verbale è firmato dal Presidente della riunione e dal segretario.

Capo III - Il Presidente

Art. 21 Presidente

21.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dal Consiglio fra i suoi membri. La deliberazione relativa alla nomina del Presidente dovrà essere comunicata ai Soci.

21.2 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione dei deliberati degli organi societari.

21.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le riunioni del Consiglio sono presiedute dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età.

Art. 22 Rappresentanza legale

22.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società, nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione, anche per giudizi di revocazione e cassazione e promuovere giudizi arbitrali e di nominare avvocati e procuratori alle liti nonché arbitri

22.2 In caso di impedimento, il Presidente è sostituito ad ogni effetto, dal Consigliere più anziano di carica e, subordinatamente, di età.

22.3 La rappresentanza della Società può essere attribuita, limitatamente alle materie e con le modalità stabilite nella delega, ai Consiglieri delegati ai sensi dell'articolo 18 del presente Statuto.

Capo IV - Il Collegio Sindacale

Art. 23 Il Collegio Sindacale

23.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

23.2 Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti.

23.3 Salvo diversa e unanime deliberazione dell'Assemblea il Collegio Sindacale verrà nominato dall'Assemblea dei Soci sulla base di liste presentate dai Soci e depositate presso la sede sociale almeno 48 ore prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione; in tali liste i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo ed ogni candidato, a pena di ineleggibilità, potrà presentarsi in una sola lista.

Ciascuna lista è composta di due sezioni, l'una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Ciascuna lista dovrà contenere almeno un candidato sindaco effettivo e almeno un candidato sindaco supplente iscritti nel registro dei revisori legali dei conti, che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, devono depositarsi:



(i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista;
(ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche;

(iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.
La lista per la presentazione della quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci intervenuti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente. Il restante membro effettivo e l'altro membro supplente sono tratti dalla lista che è risultata seconda per numero di voti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista.

Le statuizioni in materia di elezione dei sindaci di cui sopra non si applicano nel caso sia presentata una sola lista o non ne siano presentate o quando l'assemblea deve provvedere ai sensi di legge alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione. In tali ipotesi l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

23.4 Il Collegio Sindacale elegge, nel proprio seno, il Presidente.

23.5 Il sindaco supplente, nelle ipotesi di cui all'art. 2401 c.c., sostituisce il sindaco effettivo fino alla nomina del nuovo sindaco effettivo, che verrà nominato secondo le modalità di cui all'art. 23.3 del presente Statuto.

23.6 I Sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Art. 24 Controllo contabile

24.1 Il controllo contabile della Società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione contabile iscritti nel registro Istituito presso il Ministero della giustizia.

24.2 L'incarico del controllo contabile è conferito dalla Assemblea ordinaria dei soci, sentito il Collegio Sindacale.

24.3 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

24.4 Al revisore contabile o alla società di revisione si applicano gli articoli 2409 bis e ss. C.C.

TITOLO IV BILANCI

Art. 25 Bilancio e utili

25.1 L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno

25.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procede alla compilazione del bilancio sociale a norma di legge.

25.3 Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% per la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono destinati, anche con la costituzione di riserve straordinarie, al perseguimento delle finalità statutarie secondo i programmi di sviluppo deliberati dall'Assemblea e per la residua parte alla remunerazione del capitale in proporzione delle rispettive azioni.



TITOLO V
SCIoglIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 Scioglimento

26.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

Art. 27 Rinvio

27.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.

Art. 28 Foro competente

28.1 Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti fra la Società, i Soci e i componenti degli organi sociali, il Tribunale competente è quello dove è stabilita la sede della Società.

Il sottoscritto Marco Spinedi, nato a Roma il 21/09/1954 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.